



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

**Contribuzione
CIG non
autorizzata**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FABRIZIA GARRI - Presidente -
- Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere -
- Dott. ATTILIO FRANCO ORIO - Rel. Consigliere -
- Dott. FABRIZIO GANDINI - Consigliere -
- Dott. ALESSANDRO GNANI - Consigliere -

R.G.N. 5862/2020

Cron.

Rep.

Ud. 26/11/2024

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5862-2020 proposto da:

[redacted] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted]

- ricorrente -

2024

contro

4875

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [redacted]

- controricorrente -

nonché contro



I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, [redacted] presso lo studio degli avvocati
[redacted] che lo
rappresentano e difendono;

- **controricorrente** -

nonché contro

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE
POLITICHE E DEL LAVORO - DIREZIONE TERRITORIALE DEL
LAVORO DI PALERMO;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 981/2019 della CORTE D'APPELLO di
PALERMO, depositata il 18/11/2019 R.G.N. 1177/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/11/2024 dal Consigliere Dott. ATTILIO FRANCO ORIO.

RILEVATO CHE

1. La Corte d'appello di Palermo ha respinto il gravame proposto
da [redacted] s.r.l. sulla pronuncia di primo grado che,
in parziale accoglimento del ricorso avverso avvisi di addebito
emessi da INPS, cartella esattoriale per premi assicurativi INAIL
e ordinanza-ingiunzione emessa da Assessorato Regionale della
Famiglia e Politiche del Lavoro – Direzione Territoriale del
Lavoro di Palermo, aveva annullato l'addebito contributivo per
un solo dipendente, confermando per il resto gli addebiti relativi
all'omissione contributiva calcolata sulla retribuzione virtuale
dovuta ai dipendenti della società durante i periodi di Cassa
Integrazione Guadagni richiesti ma non autorizzati.

2. In particolare, respinte le tesi dell'appellante circa la natura
di rigetto da assegnare al silenzio dell'INPS e l'erroneità dei



conteggi operati dal CTU nel calcolo delle ore di lavoro non incluse dei periodi di CIG autorizzata, la Corte territoriale ha ritenuto che il silenzio abbia valore neutro e non valga come autorizzazione implicita, essendo rimesso alla società l'onere di provare il possesso dei requisiti di legge per l'ammissione alla misura di sostegno in CIG, e che a seguito dei chiarimenti resi dal CTU risultava che il computo delle ore di sospensione non autorizzate era stato effettuato detraendo quelle autorizzate dall'INPS; sicché, in mancanza di prova del legittimo collocamento in cassa integrazione, rimarrebbe l'obbligo contributivo riferito al regime di retribuzione virtuale da calcolarsi su un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito nei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ex art. 29 L. 341/95.

3. Avverso la sentenza, ricorre la [REDACTED] srl con due motivi, a cui INPS ed INAIL resistono con controricorso.

4. La controversia è stata trattata e decisa all'adunanza camerale del 26 novembre 2024.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo di ricorso, la società deduce, in relazione all'art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione o mancata applicazione dell'art. 8, L. 164/1975, che prevede l'adozione di un provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda di Cassa Integrazione, disposto dalla sede provinciale INPS previa conforme deliberazione della Commissione Provinciale e ricorribile in via amministrativa dinanzi al Comitato Amministratore ai sensi del successivo art. 9; la Corte d'appello, nel ritenere che il silenzio abbia valore neutro, avrebbe escluso



la necessarietà di un provvedimento motivato, di contro alla citata normativa, vigente all'epoca della domanda di CIG, che quindi era stata interamente disapplicata, laddove manchi una norma che attribuisca al silenzio un significato di assenso o di dissenso, come sostenuto da diverse pronunce TAR, mentre in mancanza di un provvedimento di rigetto sulle istanze non ancora esitate (in relazione ai periodi agosto-settembre 2007, luglio-agosto 2008 e giugno 2009 su domanda del 6/7/2009 per 720 ore) non poteva intendersi sorto il diritto di INPS a pretendere il pagamento dei contributi rivendicati.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 co.1 n. 1 e n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 7 D.Lgs. 104/2000 (*recte*, 2001, Codice del Processo Amministrativo) essendo attribuibile alla competenza dei TAR il giudizio sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi che, nel concedere il trattamento integrativo, fanno sorgere diritti soggettivi per i lavoratori, mentre prima dell'autorizzazione sorgono solo interessi legittimi in capo al datore di lavoro, tutelabile in altra sede giurisdizionale.

3. Nel controricorso l'INPS sostiene l'infondatezza del primo motivo in quanto l'obbligo contributivo in capo al datore permane finché non viene emesso un provvedimento di autorizzazione alla CIG, e l'inammissibilità del secondo essendo prospettata per la prima volta la questione di giurisdizione, non presente nella sentenza di primo grado e nei motivi di appello, ed anzi, pronunciatosi nel merito, il tribunale implicitamente aveva ritenuto di poter decidere reputandosene competente.

4. L'INAIL invoca l'inammissibilità del ricorso non avendo la parte privata indicato in quale atto del primo grado sia stata chiesta l'applicazione dell'art.8 mancando anche la trascrizione



dell'eccezione nel corpo del ricorso in questa sede in esame, e fermo restando l'obbligo di pagare interamente la contribuzione riferita alla retribuzione dovuta per l'intero orario normale fissato nei contratti collettivi; quanto al secondo motivo, non proposto ex art. 369 c.p.c. ed inammissibile per erronea sussunzione del vizio dedotto, osserva che la Corte è chiamata a pronunciarsi su un'opposizione ad avvisi di addebito, non su un provvedimento di rigetto della domanda di C.I.G.

5. I motivi di ricorso sono infondati.

6. Preliminarmente si osserva che non risulta sia stato eccepito in primo grado il difetto di giurisdizione ed il giudice, pronunciando nel merito, ha ritenuto implicitamente di avere giurisdizione sulla domanda originariamente proposta dalla ricorrente, che peraltro si lamenta in questa fase di una violazione a cui essa stessa avrebbe dato corso e che non risulta abbia costituito oggetto di specifica doglianza in appello; si rammenti quanto argomentato da questa Corte (sez. 5, ord. n.13750/2019 ed altre ivi richiamate) in tema di giudicato interno sulla giurisdizione e la soluzione ivi adottata per un caso simile (la Corte aveva ritenuto inammissibile il ricorso in quanto non erano stati trascritti i motivi di appello con i quali era stata contestata la decisione di primo grado sotto il profilo della giurisdizione e non risultando, peraltro, dalla pronuncia impugnata le doglianze sollevate con il gravame). Oltre al dato normativo (art. 37 c.p.c.) ed all'orientamento di questa Corte (sent. SU n.26497/2020) da cui non vi è ragione di discostarsi, va anche rilevato che la domanda introduttiva volgeva all'accertamento negativo dell'obbligo contributivo riportato in avvisi di addebito, e non alla declaratoria di illegittimità di un



atto amministrativo concernente il diniego (rimasto non espresso) della C.I.G.

7. Su quest'ultimo punto, direttamente interferente sul primo motivo di ricorso, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 8 L.164/75 (disposizione poi abrogata dalla L.148/2015) che non prevede affatto un silenzio-significato. L'assenza di un esplicito provvedimento sulla domanda C.I.G. va intesa come provvedimento non ancora esitato, dal quale non discende un implicito assenso tale da giustificare il diritto a non pagare i contributi; né esso è rinvenibile da comportamenti concludenti dell'ente previdenziale che, in altri periodi tra il 2006 ed il 2009 e per la stessa ditta, aveva autorizzato la cassa integrazione sulla base di provvedimenti emessi fra giugno e luglio 2012 (riportati in atto di ricorso); e, sui periodi non coperti da esplicita autorizzazione, la stessa ricorrente riferisce di aver vanamente proposto giudizio innanzi al TAR che aveva respinto l'impugnazione non sussistendo alcun provvedimento di rigetto alle istanze di C.I.G., risultanti non esitate, e non rinvenendo nell'ordinamento una norma che attribuisca valore di rigetto al silenzio serbato da INPS sulle domande di C.I.G.

8. In attesa della pronuncia dell'INPS la sospensione del rapporto di lavoro resta a carico del datore che si trova, quindi, in una posizione di "*mora credendi*"; qualora intervenga, poi, l'autorizzazione con effetto retroattivo dalla domanda, sorgerebbe il diritto del datore al rimborso o alla compensazione con altri obblighi contributivi. Sul punto, non risultano eccezioni di avvenuto pagamento o approfondimenti istruttori sulla fondatezza nel merito della domanda di cassa integrazione, e permane l'assoggettamento a contribuzione previdenziale, eventualmente qualificabile come somme corrisposte a titolo di



anticipazione della prestazione previdenziale all'esito del procedimento per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale (cfr. Cass. sent. n.15207/2010 in cui si affronta anche il tema delle conseguenze del mancato accoglimento della richiesta di intervento della C.I.G.: *"la persistenza dell'obbligo retributivo in capo al datore di lavoro in caso di sospensione dell'attività lavorativa non seguita da intervento della c.i.g. comporta necessariamente l'assoggettamento a contribuzione previdenziale e assicurativa delle somme che risultano corrisposte a titolo di anticipazione dell'integrazione salariale, ma sono da imputare definitivamente alla retribuzione contrattualmente dovuta"*). Parallelamente, dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, deriva l'applicazione della regola del cd. minimale contributivo, che opera *"anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore"* (cfr. Cass. sent. n.15120/2019).

9. La contribuzione è pertanto dovuta in presenza di sospensione non autorizzata rispetto alla quale il silenzio dell'INPS non assume rilevanza significativa nel senso prospettato dalla ricorrente; l'obbligo contributivo sorge non già in conseguenza dell'assenza di provvedimento esplicito o del significato di rigetto attribuito al silenzio sulla domanda di cassa integrazione, bensì come diretta applicazione del rapporto contributivo nel rispetto del principio del minimale contributivo in relazione all'orario di lavoro previsto dai contratti collettivi. La neutralità del silenzio dell'INPS si traduce nella sua irrilevanza significativa ai fini del rispetto dell'obbligo contributivo riferito al regime di retribuzione virtuale per l'intero orario normale di



lavoro fissato dai contratti collettivi stipulati dai sindacati
maggiormente rappresentativi.

Numero registro generale 5862/2020
Numero sezionale 4875/2024
Numero di raccolta generale 9559/2025
Data pubblicazione 11/04/2025

10. In linea con i suesposti principi, il ricorso va perciò respinto.

11. Segue per soccombenza la condanna al pagamento delle spese processuali in relazione al valore dichiarato della lite (ripartito tra importi di contributi INPS e premi INAIL); sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 3.000,00 in favore di INPS, ed in Euro 2.000,00 in favore di INAIL, oltre accessori di rito, per entrambi.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 26.11.2024

La Presidente

Fabrizia Garri

